

Contatori individuali - Quali scenari possibili per misurare l'energia erogata dal teleriscaldamento?

Si riporta integralmente l'intervista condotta dalla Federazione Italiana Produttori di Energia da Fonti Rinnovabili al dott. Mattia Merlini, segretario tecnico della CT 803 "Contabilizzazione del calore" del CTI, e pubblicata sul sito e sulla Newsletter Fiper N. 60 di Ottobre.

A partire dall'entrata in vigore del Decreto legislativo 4 luglio 2014 n.102/2014, in recepimento alla direttiva europea sull'efficienza energetica, il legislatore introduce un'importante novità riguardo la misurazione e fatturazione dei consumi energetici. Secondo le indicazioni previste all'articolo 9 del decreto, l'utente deve poter accedere ad una serie di informazioni relative ai propri consumi effettivi.

La norma prevede a tal fine: l'obbligo di installazione di un contatore in centrale termica, l'obbligo di installazione di contatori individuali entro il 31 dicembre 2016, l'obbligo di ripartire le spese secondo quanto previsto dalla UNI 10200. Pur condividendo lo spirito del legislatore, che mira a promuovere comportamenti virtuosi e di risparmio presso l'utenza finale, nel caso del servizio di teleriscaldamento l'implementazione del nuovo sistema di misurazione apre una serie di problematiche di calcolo.

Approfondiamo il tema con il dott. Mattia Merlini, segretario tecnico della Commissione Tecnica CTI 803 'Contabilizzazione del calore'.

Con il Decreto legislativo 4 luglio 2014 n.102/2014 la UNI 10200 diventa obbligatoria. Quali sono i criteri su cui si basa la norma di riferimento?

La UNI 10200 ripartisce il costo del calore prodotto dal generatore, che dipende dal costo del vettore energetico utilizzato e dall'efficienza dell'impianto di generazione. L'energia termica utile prodotta viene quindi suddivisa in base ai consumi volontari, ovvero quelli dovuti all'azione volontaria dell'utente

mediante i dispositivi di termoregolazione e i consumi involontari, ovvero quelli indipendenti dall'azione dell'utente e cioè principalmente le dispersioni di calore della rete di distribuzione. I consumi volontari vanno ripartiti in base alle indicazioni fornite dai dispositivi (letture) atti alla contabilizzazione del calore mentre i consumi involontari in base ai millesimi di riscaldamento.

Nel caso le singole unità immobiliari siano dotate di termoregolazione, il prelievo di calore è effettuato in proporzione al fabbisogno di energia termica utile e pertanto i consumi involontari sono ripartiti in base ai millesimi di fabbisogno che sono calcolati secondo le specifiche tecniche UNI/TS 11300 (parte 1 e 2). Se al contrario la termoregolazione è assente, il calore viene invece distribuito in base alla potenza termica installata nella singola unità immobiliare e pertanto i consumi involontari sono ripartiti in base ai millesimi di potenza termica installata.

La UNI 10200 prevede quindi la suddivisione del costo dell'energia termica utile prodotta dal generatore in due componenti: la parte variabile e quella fissa. In linea generale, se l'impianto è dotato delle apparecchiature per la misurazione dell'energia, il calcolo delle quantità necessarie ai fini della ripartizione della spesa sarà più semplice, mentre se l'impianto è privo di contabilizzazione e termoregolazione tali quantità dovranno essere stimate. In entrambi i casi, la UNI 10200 richiede un calcolo annuale in modo da poter monitorare e quindi gestire nel tempo l'impianto. Questo approccio ha quindi richiesto ben 78 pagine di documento poiché l'intento della norma è stato proprio quello di "coprire" il maggior numero di impianti, risolvendo di fatto il calcolo di ripartizione in un contesto condominiale/impiantistico nazionale particolarmente complesso: dagli edifici esistenti non ancora adeguati alla termoregolazione e contabilizzazione del calore agli edifici nuovi perfettamente integrati.

Quali azioni prevede l'ottimizzazione dell'attuale UNI 10200 per la contabilizzazione del calore presso le utenze finali?

A seguito di una prima applicazione della UNI 10200, norma pubblicata nel corso del 2013 ed utilizzata da progettisti e termotecnici nella prima stagione di riscaldamento, la metodologia di calcolo atta alla ripartizione delle spese di climatizzazione invernale e acqua calda sanitaria potrebbe richiedere qualche integrazione. Tale attività è quanto mai necessaria anche alla luce delle recenti disposizioni legislative, infatti la direttiva 2012/27/UE, e di conseguenza il D.Lgs 102/2014, richiede un metodo di ripartizione anche per le spese di climatizzazione estiva, non contemplate dall'attuale UNI 10200. Il criterio principe della norma non dovrebbe subire modifiche poiché, nello specifico, è stato basato sul rispetto del principio – insito nella Legge n.10/1991 (art.26 comma 5) – secondo cui ciascun cliente finale paga in base a quanto effettivamente registrato dai dispositivi di contabilizzazione del calore. Tuttavia il CTI è aperto a valutare proposte e integrazioni in risposta a eventuali criticità applicative riscontrate sul campo dagli operatori del settore.

Nel caso il contraente della fornitura sia un'utenza centralizzata ovvero un condominio, come procedere alla ripartizione dei consumi individuali, quando il gestore del teleriscaldamento non è tenuto a gestire l'impianto termico interno alla medesima?

In risposta al quesito, è bene premettere che l'articolo 9 al comma 5 prevede scadenze e obblighi articolati su due distinti ambiti impiantistici: l'obbligo di installazione di un contatore di fornitura del calore (comma 5, lettera a), ovvero in corrispondenza dello scambiatore di calore collegato alla rete o del punto di fornitura, e l'obbligo di installazione di contabilizzazione e termoregolazione in ciascuna unità immobiliare (comma 5, lettera b e c).

Precisando poi che l'interpretazione autentica del

decreto spetta al solo legislatore, ad una prima lettura del decreto, ed in particolare del suddetto comma, sembrerebbe evidente il coinvolgimento dell'impresa di fornitura del servizio. In particolare, nell'ambito del comma 5 lettera a), l'impresa di fornitura del servizio è l'impresa che fornisce calore e pertanto è riconducibile al gestore di teleriscaldamento. Al contrario, per le lettere b) e c), l'obbligo ricade sulla società di fornitura del servizio di termoregolazione e contabilizzazione, cioè l'impresa a cui il condominio si è voluto affidare e per cui si è deliberato in assemblea condominiale. Nell'eventualità che il condominio non faccia richiesta ad alcuna impresa per tale servizio, è presumibile che il condomino stesso debba provvedere all'acquisto e all'installazione dei contatori.

Infine, in risposta al quesito posto, la lettera d) rimanda alle modalità di ripartizione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento e l'acqua calda. In particolare, le spese devono essere effettuate secondo quanto previsto dalla UNI 10200, indipendentemente dal soggetto che gestisce l'impianto termico. Nella maggior parte dei casi l'amministratore condominiale si affida ad un termotecnico che nella relazione tecnica include, oltre al progetto dell'impianto di termoregolazione e contabilizzazione, i criteri di ripartizione previsti dalla UNI 10200 e i calcoli previsionali per il primo anno di funzionamento dell'impianto.

Il gestore del teleriscaldamento ha l'obbligo di installare i contatori individuali presso il cliente finale. A chi compete il costo di acquisto ed installazione?

Il decreto n.102/2014 non è chiaro nell'attribuire i costi relativi all'adozione della termoregolazione e contabilizzazione. A tal proposito è quindi necessario un chiarimento da parte del ministero di riferimento, onde evitare interpretazioni del testo non corrispondenti all'intenzione del legislatore. In tal senso, come su altri punti specifici, il CTI ha avviato un dialogo con il ministero in modo da poter fornire chiarimenti sul tema ed agevolare le attività degli operatori.

Il CTI a che tipo di linee guida sta lavorando per la termoregolazione e contabilizzazione del calore? Sono funzionali alla risoluzione delle problematiche sopra evidenziate?

Come anticipato nel corso del seminario CTI dal titolo "Il recepimento della direttiva 2012/27/UE e il ruolo della normativa tecnica", organizzato in collaborazione con Regione Lombardia e a cui hanno partecipato le associazioni di settore (tra cui Fiper), il CTI ha proposto l'elaborazione di una linea guida sugli impianti di termoregolazione e contabilizzazione del calore. Il documento, che rientra nelle competenze della Commissione Tecnica CTI 803 'Contabilizzazione del calore', è pensato per tutti i soggetti coinvolti nella filiera poiché la termoregolazione e la contabilizzazione, per loro natura, sono tematiche trasversali. L'adozione di un sistema di termoregolazione e contabilizzazione comporta, ad esempio, l'installazione di determinati dispositivi (come i contatori di calore, i ripartitori o altri sistemi di ripartizione) che necessariamente richiedono l'operato di un professionista con idonee competenze dal punto di vista dell'installazione. Ma gli stessi dispositivi coinvolgono direttamente anche l'utente finale che deve poterne comprendere il

principio di funzionamento e di utilizzo (mediante sistemi di termoregolazione). Ciò significa che la linea guida dovranno considerare tutti gli aspetti relativi alla progettazione, installazione, messa in servizio, conduzione e manutenzione dell'impianto, tenendo presente le diverse esigenze dei soggetti coinvolti: progettisti, termotecnici, tecnici del condominio, amministratori condominiali e utenti finali.

Le linee guida sono quindi da intendersi come un ulteriore strumento per fornire indicazioni e criteri generali che devono avere l'obiettivo di mettere chiarezza in un settore che necessita trasparenza, soprattutto nell'ottenimento degli obiettivi di risparmio energetico. I principi fondamentali dettati dalla direttiva 2012/27/UE – come per esempio quello di assicurare la trasparenza e la precisione del conteggio del consumo individuale o quello di introdurre regole trasparenti sulla ripartizione dei costi connessi al consumo di calore e di acqua calda – sono e devono essere compresi nello spirito delle attività di normazione presenti e future del CTI.

Mattia Merlini
merlini@cti2000.it